



Protocollo n. 122286

in data: 16-5-2014

**OGGETTO:** Incarico a supporto dell'attività del Presidente della Provincia di Teramo.

Risposta a nota da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo prot. n. 924 datata 24.04.2014, pervenuta con p.e.c. in pari data.

Risposta a nota da parte dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo prot. n. 227 data 23.04.2014, pervenuta tramite p.e.c. in data 28.04.2014.

Trasmissione a mezzo P.E.C.

Al Presidente  
Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Teramo  
(segreteria@ingte.it)

Al Presidente  
Ordine degli Architetti  
della Provincia di Teramo  
(oappc.teramo@archiworldpec.it)

E p.c. Al S.E. il Prefetto  
della Provincia di Teramo  
(protocollo.prefte@pec.interno.it)

Nel prendere atto di quanto rappresentato dalle SS.LL. nella corrispondenza richiamata in oggetto, ci si premura di rappresentare quanto segue.

L'incarico di che trattasi conferito dal Presidente della Provincia non si configura come incarico professionale per attività ordinarie ed istituzionali della Provincia, ma si tratta di un incarico strettamente a supporto politico del Presidente della Provincia.

Tale incarico, quindi, attiene alla sola sfera squisitamente politica, senza un oggetto predeterminato, senza obiettivi di risultato prefissati, con esclusione di qualsivoglia natura tecnico-professionale.

La gratuità del rapporto, assimilabile quindi ad attività di volontariato, fornita dal soggetto con atto di liberalità al di fuori di qualsiasi forma diretta o indiretta di retribuzione e/o corrispettivo, rientra esclusivamente nell'ambito della collaborazione tra istituzioni e società civile, riconducibile a quelle funzioni generali di indirizzo, di impulso e di supporto pertinenti alla carica di Presidente della Provincia.

Di conseguenza, non trattandosi nel caso di specie né di prestazione lavorativa né di prestazione professionale, appaiono inconferenti tutti i rilievi mossi dalle SS.LL. in ordine alla disciplina dell'applicazione alla fattispecie di che trattasi delle tariffe professionali, in ordine alla applicazione alla fattispecie della disciplina di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, in ordine alla applicazione alla fattispecie della disciplina di cui agli artt. 2099, 2126, 2229 e segg. del codice civile, in ordine alla applicazione alla fattispecie della disciplina di cui all'art. 36 della Costituzione, e, infine, in ordine alla applicazione alla fattispecie della disciplina di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000.

D'altra parte, non può, l'incarico di che trattasi, essere confuso con l'affidamento di incarichi esterni per prestazioni lavorative e/o professionali, questi, sì, subordinati a specifici presupposti e requisiti, tra cui: l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Ente; la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; lo svolgimento di procedure comparative per il conferimento dell'incarico e la pubblicità dello stesso; la natura temporanea ed altamente qualificata dell'incarico.

La stessa Corte di Conti (ad esempio C.d.C. Sicilia n. 29/2008) ritiene questo tipo di incarico non assimilabile a quelli "di studio o di ricerca ovvero di consulenza" indicati dall'art. 3, co. 55 della Legge n. 244/2007 con "conseguente inapplicabilità di tale normativa restrittiva alla fattispecie in esame".

Alla luce di quanto sopra esposto questa Amministrazione ribadisce la legittimità del proprio operato e non ritiene dover procedere a provvedimenti di annullamento o ritiro dell'atto emanato.

Confidando di aver chiarito e precisato la propria posizione in relazione all'oggetto, e restando comunque a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Dott. Valter Catarra

